

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 8 giugno 2012 con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti signori, cittadini italiani:

- Riganti Giuliano nato a Bari il 18.03.1970 ed ivi residente in via Bengasi n. 36 . Codice Fiscale: RGNGLN70C18A662V

- Riganti Giuseppe nato a Bari il 26.03.1968 ed ivi residente in via Bengasi n. 36 . Codice Fiscale: RGNGPP68C26A662Z

- Lomoro Terenzio Nicola nato a Bari il 08.09.1969 ed ivi residente in via Gorjux n. 5. Codice Fiscale: LMRTNZ69P08A662E

- Lomoro Alessio nato a Bari il 04.01.1983 ed ivi residente in via D. Morea n. 22. Codice Fiscale: LMRLSS83A04A662T

in attuazione della comune volontà, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Costituzione

Fra i sunnominati comparenti viene costituita un'associazione avente la denominazione "ENERGY LIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITÀ SOCIALE",

in breve denominata anche come Energy Live A.S.D.

ONLUS.

Articolo 2 - Sede legale

L'associazione ha sede in Bari in via Saverio Lioce n. 58, presso l'impianto sportivo "Piscina Energy Live".

Gli associati, concordemente tra loro, nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali, anche presso terzi.

Articolo 3 - Scopo sociale

L'Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico, mediante la promozione e l'incentivazione di attività sportive dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate o comunque a fasce della popolazione in condizione di debolezza sociale o economica.

L'associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non

costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione delle attività sportive in genere ed in particolare quelle natatorie, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei praticanti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del nuoto. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del nuoto.

Articolo 4 - Durata

L'associazione viene costituita con effetto dalla data odierna e la sua durata è indeterminata.

Articolo 5 - Esercizi sociali

Gli esercizi associativi decorrono dal primo

gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31.12.2012.

Articolo 6 - Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è affidata inizialmente ad un Consiglio Direttivo, composto da tre membri, che viene nominato per un quinquennio a partire dalla data odierna, nelle persone di:

- Riganti Giuliano, nato a Bari il 18.03.1970, residente in Bari via Bengasi n. 36 cod. fisc.

RGNGLN70C18A662V che viene anche nominato presidente del Consiglio direttivo con tutti i poteri di legge e di statuto ivi compresa la legale rappresentanza dell'associazione;

- Riganti Giuseppe, nato a Bari il 26.03.1068, residente in Bari via Bengasi n. 36 cod. fisc.

RGNGPP68C26A662Z che viene anche nominato vice presidente del Consiglio direttivo con tutti i poteri di legge e di statuto ivi compresa la legale rappresentanza dell'associazione in caso di assenza o impedimento del presidente;

- Lomoro Alessio nato a Bari il 04.01.1983 residente in Bari via D. Morea n. 22 cod. fisc.

LMRLSS83A04A662T che viene nominato segretario con tutti i poteri di legge e di statuto.

Al presidente, ed al vice presidente in caso di sua assenza od impedimento, è attribuita la rappresentanza legale della associazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Articolo 7 - Collegio dei revisori

I componenti dichiarano di non procedere alla nomina del Collegio dei revisori la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge.

Articolo 8 - Quota associativa

La quota associativa a carico dei sottoscritti associati, nonché di quelli che entreranno a far parte dell'associazione entro il 31.12.2012, e quindi per il corrente esercizio 2012, viene determinata in euro 500,00 (cinquecento,00).

Articolo 9 - Le categorie di associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Il versamento della quota da parte dei sottoscritti associati avrà luogo nei termini di statuto.

Articolo 10 - Statuto

I componenti dichiarano che l'associazione si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le disposizioni che formano oggetto del presente atto costitutivo nonché dello statuto associativo che viene dai medesimi approvato, sottoscritto e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

In particolare, i sottoscritti componenti dichiarano che le disposizioni in materia di patrimonio dell'associazione, dei diritti e degli obblighi degli associati nonché delle condizioni di ammissione dei medesimi sono contenute nello statuto associativo riportato in allegato al presente atto costitutivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto associativo, i componenti rinviando alle disposizioni previste dal codice civile, dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e da tutte le altre norme di legge in materia di associazioni e di enti non profit in generale.

Articolo 10 - Requisiti particolari e vincoli statutari (ex art. 10 D.Lgs. 4 Dicembre 1997,

n. 460)

In particolare i componenti dichiarano che l'associazione si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento delle disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) il cui statuto contiene le seguenti clausole di cui all'art.10 del d.lgs 460/1997:

- svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.3 del d.lgs 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 10 - Spese

Le spese del presente atto e quelle successive, inerenti e dipendenti, sono poste ad esclusivo carico dell'associazione.

Firma dei soci

Lupatì Gerardo
Rigoni Giusepp
Tommaso
Roma

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **12 GIU 2012** *IIORIE*

al n. **15138** serie **31A**

importo € **168,00 (Centosessantotto/00)**

Per il Direttore Provinciale
Francesco Paolo Chimienti

L'incaricato con delega di firma.
Disp. di Servizio n. 2 del 22.02.2010
PORCELLI Leonardo

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, così come modificata dall'art.17 del D.lgs. 04.12.1997 n. 460



ENERGY LIVE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

O.N.L.U.S.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede e durata

Articolo 1 - Costituzione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ENERGY LIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITÀ SOCIALE, in breve denominata anche come Energy Live A.S.D. ONLUS.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bari in via Saverio Lioce n. 58, presso l'impianto sportivo "Piscina Energy Live". Gli associati, concordemente tra loro, nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali, anche presso terzi.

La sua durata è indeterminata.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è indeterminata.

TITOLO II

Carattere dell'Associazione e finalità

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico, mediante la promozione e l'incentivazione di attività sportive dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate o comunque a fasce della popolazione in condizione di debolezza sociale o economica. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport, accettando incondizionatamente di

conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti delle FSN, EPS a cui l'Associazione sarà affiliata.

L'Energy Live A.S.D. ONLUS, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorie sportive compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'Energy Live A.S.D. ONLUS ha per scopo il miglioramento psico-fisico e morale di persone svantaggiate favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie.

Nozione di persone svantaggiate (Circolare Ministeriale del 26/06/1998 n. 168).

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nel settore dello sport dilettantistico sono dirette ad arrecare benefici nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,

La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale. Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

- | | |
|--|--|
| | |
| - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; | |
| - profughi; | |
| - immigrati non abbienti. | |

Articolo 5 - Attività istituzionali

L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione delle attività natatorie in genere e lo sport denominato NUOTO ed inoltre si propone:

- | | |
|---|--|
| a) il miglioramento fisico e morale delle persone svantaggiate; | |
| b) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina degli sport d'acqua e delle attività natatorie nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva, che disciplinano tali specialità, e delle specialità ad esse appartenenti in tutte le proprie forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano; | |
| c) l'organizzazione e la partecipazione alle gare e/o altri eventi agonistici e non, nonché l'attuazione di ogni altra attività, al fine di contribuire allo sviluppo degli sport acquatici, fra i quali, a solo titolo esemplificativo il nuoto, | |

l'acquafitness, l'acquagym dolce, il nuoto neonatale e prenatale etc...

d) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport d'acqua;

e) lo svolgimento dell'attività di idrokinesiterapia e rieducazione motoria e funzionale, volta al recupero di problemi fisico motori e neurologici, di assistenza sociale e cura del benessere fisico, anche mediante la pratica del massaggio sportivo per il miglioramento della performance atletica;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni, ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;

h) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

Articolo 6 - Attività accessorie

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà esercitare delle attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali consistenti, tra l'altro nel:

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| 1. | possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi; | |
| 2. | gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, un punto ristoro con somministrazione di alimenti e bevande; | |
| 3. | esercitare, in via meramente marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento (in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali), con particolare riguardo alla commercializzazione di vestiario ed accessori anche sportivi, prodotti tessili in genere., nonché commercializzare e noleggiare attrezzature sportive tradizionali, elettroniche ed audiovisive; | |
| 4. | pubblicare giornali periodici; | |
| 5. | attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive. | |

Tutte le attività dell'Associazione dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - Attività connesse

Inoltre l'Associazione potrà svolgere attività connesse a quelle istituzionali ed accessorie nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa fiscale vigente. Si considerano attività connesse:

- le attività analoghe a quelle istituzionali di cui all'art. 5;
- le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse di cui all'art. 6.

Articolo 8 - Affiliazione

Per il primo anno sportivo l'Associazione sarà affiliata all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per tutti - di cui sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione stessa ed i Regolamenti

Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dalla Federazione.

Nei successivi anni sportivi l'Associazione potrà affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed inoltre potrà aderire ad altre Associazioni o Società sportive Onlus aventi finalità analoghe alle proprie.

TITOLO III

Gli associati

Articolo 9 - Gli associati

All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'Associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne

programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 10 - Le categorie di associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione; in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente

alla vita dell'Associazione stessa.

Articolo 11 - Requisiti degli associati

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte le categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

TITOLO IV

Costituzione, variazione e estinzione del rapporto associativo

Articolo 12 - Ammissione e costituzione del rapporto associativo

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Il rapporto associativo si considera costituito sempre che il

nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli. Tale procedura è perentoria, a pena di decadenza.

Nel caso di reiezione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato - a mezzo posta elettronica, via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati - il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Articolo 13 - Durata del rapporto associativo

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso. Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 14 - Sospensione dall'Associazione

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque

nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio Direttivo sanziona con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

Articolo 15 - Maggioranze per le delibere

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento che avviene a mezzo posta elettronica, via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati.

Articolo 16 - Recesso

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'Associazione; tale recesso ha efficacia dal

giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 17 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI

L'assemblea degli associati

Articolo 18 - Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione

del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

Articolo 19 - Competenza dell'assemblea ordinaria

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo e del presidente;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione, nonché le relative modificazioni

La convocazione degli associati sarà fatta per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati.

Articolo 20-Competenza dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
l'approvazione di integrazioni e modificazioni
statutarie; le deliberazioni di fusione e
scioglimento dell'Associazione.

Articolo 21 - Intervento in assemblea

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti
gli associati in pari col pagamento delle quote
associative, versate entro il termine fissato per
l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha
diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe agli
altri associati. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza
personale di almeno la metà più uno degli associati;
in seconda convocazione qualunque sia il numero di
associati presenti.

Articolo 22 - Maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno
prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni
sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata
di mano. Per le modifiche statutarie, le
deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di

devoluzione del patrimonio occorrono la presenza dei
3/4 degli associati iscritti al libro degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, sia in prima che in seconda
convocazione.

TITOLO VII

Il presidente

Articolo 23 - Presidente dell'Associazione

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a
terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il
presidente sia impedito all'esercizio delle proprie
funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal
vicepresidente. Il solo intervento di quest'ultimo
costituisce per i terzi prova dell'impedimento del
presidente.

Articolo 24 - Competenza del presidente dell'Associazione

Al presidente dell'Associazione compete, sulla base
delle direttive emanate dall'assemblea e dal
Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità
ed urgenza il presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per

la ratifica del suo operato.

Articolo 25 - Ulteriori competenze del presidente dell'Associazione

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 26 - Dimissioni del presidente

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII

Il Consiglio Direttivo

Articolo 27 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 componenti e non più di 7, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 28 - I poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza

alcuna distinzione né limitazione per atti di
cosiddetta amministrazione ordinaria e/o
straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto
ritenga opportuno per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi associativi incluse le
attività inerenti al funzionamento amministrativo ed
organizzativo dell'Associazione, al pagamento ed
alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla
radiazione dell'associato per morosità, alla
fissazione della quota associativa annuale,
all'ammissione di nuovi associati, alla
predisposizione del bilancio preventivo e
consuntivo, al compimento di tutti gli atti
necessari per l'acquisizione di fondi per il buon
funzionamento dell'Associazione. Oltre ad eleggere
nel suo ambito il presidente e il vicepresidente, il
Consiglio Direttivo nomina un segretario e un
tesoriere; la carica di tesoriere può essere
detenuta unitariamente dal segretario.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare, nei
limiti consentiti dalla legge, le proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi membri,
determinando i limiti della delega; nell'ambito dei
poteri loro delegati i membri del Consiglio

Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 29 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro tre giorni, sette negli altri casi. Alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente.

Articolo 30 - Dimissioni da membro del Consiglio Direttivo

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti che

resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

TITOLO IX

Il Collegio dei sindaci revisori

Articolo 31 - *Il Collegio dei sindaci revisori*

L'Associazione si riserva la facoltà di non procedere alla nomina del Collegio dei revisori la cui istituzione è facoltativa ai sensi di statuto e non obbligatoria ai sensi di legge.

TITOLO X

Entrate dell'Associazione

Articolo 32 - *Entrate*

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'Associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e

privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Articolo 33 - La Quota associativa

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa che ogni tipologia di associato deve versare all'Associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È nella facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'Associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XI

Libri dell'Associazione

Articolo 34 - Tenuta libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli associati.

TITOLO XII

Esercizio fiscale e rendiconto economico

Articolo 35 - *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 36 - *Rendiconto*

L'Associazione annualmente redige un rendiconto.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio

Direttivo predispone il rendiconto consuntivo

dell'esercizio precedente da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo,

ed entro il 30 settembre predispone il rendiconto

preventivo del successivo esercizio da sottoporre

all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono

restare depositati presso la sede nei 15 giorni che

precedono l'assemblea convocata per la loro

approvazione, a disposizione di tutti coloro che

abbiano motivato interesse alla loro lettura. La

richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a

spese del richiedente.

TITOLO XIII

Avanzi di gestione

Articolo 37 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 38 - Impiego degli utili

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XIV

Scioglimento e liquidazione

Articolo 39 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione devolgerà l'intero patrimonio ad altre associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,

n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 40 - Varie

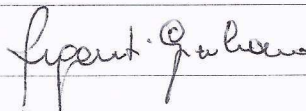
Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997.

Bari, 08 giugno 2012

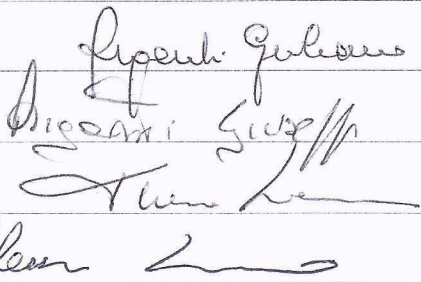
Il Segretario



Il Presidente



Firma dei soci



Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, così come modificata dall'art.17 del D.lgs. 04.12.1997 n. 460.